ABI Associazione Bancaria Italiana

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

E

L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica

D'ora in avanti, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte"

VISTI

- gli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione italiana, volti a promuovere il rispetto della dignità umana, della libertà di ciascuna persona e a sottolineare il rifiuto verso ogni forma di violenza, fisica e morale;
- la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, che definisce la discriminazione contro le donne come "*Ogni distinzione, esclusione o restrizione, sulla base del sesso, che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, a prescindere dal loro stato civile, su una base di parità tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo, senza stereotipo di ruolo di genere*";
- l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con il quale si sottolinea che "*Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne*.";
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2011, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante con il quale è definito un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, anche in ambito domestico, e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, come bambini ed anziani;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;

- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" che ha previsto l'adozione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica";
- il Libro bianco per la formazione sulla violenza maschile contro le donne, curato dal Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica e presentato il 22 novembre 2024, che dedica un apposito capitolo alla violenza economica quale forma di violenza maschile contro le donne;
- la legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime";
- l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 con la risoluzione A/RES/70/1, e in particolare l'Obiettivo 5, dedicato al raggiungimento della parità di genere e all'empowerment di tutte le donne e le ragazze;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni recante la "Strategia per la parità di genere 2026-2030", COM(2026) 113 final, del 5 marzo 2026;
- la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

- la "Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026", presentata al Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, previa informativa in sede di Conferenza unificata, che individua obiettivi e target in materia di parità di genere;
- il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027, adottato con decreto della Ministra per le pari opportunità del 16 settembre 2025, previo parere favorevole espresso in sede di Conferenza unificata il 10 settembre 2025;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", e in particolare l'articolo 16, nel testo vigente, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, relativo alle competenze del Dipartimento per le pari opportunità;
- il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 dicembre 2025, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stata nominata Ministra senza portafoglio l'On. Eugenia Maria Roccella;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante "Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli" con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante "Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. Eugenia Maria Roccella" con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

CONSIDERATO CHE

- la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità, promuove e coordina le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e agli atti persecutori;
- il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027 definisce e aggiorna, in modo organico e coordinato, le politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica;
- nell'ambito delle politiche di prevenzione assumono rilievo le azioni di sensibilizzazione, comunicazione e formazione volte ad accrescere la consapevolezza sul fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica;
- l'autonomia economica, finanziaria e lavorativa costituisce un elemento rilevante nei percorsi di prevenzione e di accompagnamento delle donne verso condizioni di maggiore indipendenza;
- ABI è impegnata a promuovere una cultura inclusiva, fondata sui principi di parità e pari opportunità, contribuendo alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni nei confronti delle donne e alla valorizzazione delle diversità nel contesto economico e sociale;
- ABI ha promosso, nel 2019, la sottoscrizione della Carta "Donne in banca: valorizzare le diversità di genere", con la quale intende focalizzare l'attenzione sul valore delle differenze di genere come risorsa chiave per lo sviluppo dell'attività d'impresa e della comunità di riferimento e promuovere iniziative concrete da parte degli Associati. La Carta ha registrato un'ampia adesione da parte del settore

bancario: a settembre 2026, gli aderenti rappresentano il 98% del totale attivo e il 98% dei dipendenti del settore;

- nel 2025, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ABI e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa in favore delle donne vittime di violenza di genere che individua un insieme condiviso di iniziative, tra le quali la sospensione del rimborso della quota capitale dei mutui ipotecari e di credito ai consumatori, nei confronti delle donne inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovino in difficoltà economica, per il periodo di durata del percorso e comunque non oltre i 18 mesi;
- ABI ha inoltre costituito la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio nel 2014, impegnata anche nel contrasto agli stereotipi e alle differenze di genere in economia, facendo leva sul potenziamento delle competenze economiche femminili;
- il 4 ottobre 2023 la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e l'ABI hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, di durata triennale;
- nell'ambito della collaborazione avviata con il Protocollo del 4 ottobre 2023, le Parti hanno sviluppato iniziative congiunte di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne, con particolare attenzione alla violenza economica e all'autonomia finanziaria, tra cui la realizzazione e diffusione della guida "La violenza economica: cos'è, come prevenirla, come contrastarla", resa disponibile anche in lingua inglese e in versione audio, nonché iniziative di sensibilizzazione realizzate anche in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne;
- è in fase di rinnovo il Protocollo d'intesa per il "Microcredito di Libertà" per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza, sottoscritto tra

la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, l'Ente Nazionale per il Microcredito, l'ABI, la Federcasse e la Caritas Italiana.

Alla luce dell'esperienza maturata e delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo del 4 ottobre 2023, le Parti intendono dare continuità al percorso di collaborazione avviato, aggiornandone i riferimenti e alcune formulazioni, senza modificarne gli obiettivi e il perimetro di collaborazione.

Art. 1

Obiettivi

1. Ferme restando le rispettive responsabilità e condizioni operative, le Parti intendono seguitare a perseguire i medesimi obiettivi, anche attraverso azioni mirate e congiunte nell'ambito dei campi di azione di rispettiva competenza:

- prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, anche in ambito domestico, nelle sue diverse forme, incluse quelle fisica, economica e psicologica;
- favorire iniziative di formazione e informazione sugli strumenti pubblici e privati disponibili per sostenere l'inclusione finanziaria e il superamento delle differenze legate al genere.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Per le finalità di cui all'art. 1, nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa:

- la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità, promuoverà, in particolare, le attività di comunicazione e di sensibilizzazione volte alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomo e donna;

- ABI si impegna a sviluppare iniziative dirette a:
  - promuovere l'adesione al Protocollo da parte dei propri associati;
  - favorire lo sviluppo e la condivisione, nell'ambito della propria rete, di esperienze e buone pratiche mirate alla implementazione di soluzioni concertate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza contro le donne e di violenza domestica;
  - contribuire alla diffusione e alla visibilità delle campagne di comunicazione e di pubblica utilità realizzate dal Dipartimento per le pari opportunità sui temi connessi agli obiettivi oggetto del Protocollo, anche nell'ambito di iniziative associative dedicate a questi temi, nonché attraverso i canali di comunicazione dell'ABI e delle realtà aderenti al Protocollo;
  - realizzare attività divulgative, informative e/o formative sui temi oggetto del Protocollo per accrescere la sensibilità della comunità e favorire un costante aggiornamento e confronto tra i soggetti coinvolti, anche in sinergia con la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio (FeDUF) e le Banche aderenti al Protocollo;
- le Parti prevederanno iniziative dedicate, in connessione con ricorrenze istituzionali relative ai temi di interesse del Protocollo (ad esempio, il 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e novembre - Mese dell'Educazione Finanziaria).

2. Le Parti si impegnano a dare reciproca visibilità alle iniziative da esse realizzate o programmate, in linea con gli obiettivi declinati nel Protocollo, anche attraverso eventi e momenti di confronto pubblico.

3. Nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo, le Parti si impegnano a rivolgere particolare attenzione alle donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di vulnerabilità e discriminazioni multiple, con particolare riferimento alle donne con disabilità, di origine straniera o in condizioni di fragilità socioeconomica. A tal fine,

possono promuovere il coinvolgimento dei centri antiviolenza e delle realtà competenti sui temi della disabilità e dell'inclusione delle donne straniere, per sviluppare iniziative sempre più inclusive e rispondenti a specifici bisogni delle stesse (ad esempio, le Guide sulla violenza tradotte nel linguaggio dei segni, in inglese, ecc…).

Art. 3
Impegni delle Banche

1. Il Protocollo è aperto all'adesione delle Banche che, condividendo i principi e gli obiettivi dello stesso, intendono impegnarsi nella promozione dell'inclusione finanziaria e nel superamento dei divari di genere, favorendo la cultura della prevenzione e del contrasto della violenza nei confronti delle donne, anche attraverso la collaborazione e la partecipazione alle iniziative organizzate da ABI di cui all'articolo precedente.
2. L'adesione al Protocollo non comporta necessariamente per le banche la partecipazione o l'implementazione di tutte le attività in esso previste o che da esso potranno discendere; queste potranno essere sviluppate secondo un approccio progressivo, che favorisca il processo di cambiamento culturale all'interno della comunità in cui essa opera.
3. Resta ferma la possibilità per le banche aderenti di realizzare le iniziative con modalità diverse rispetto a quelle previste dal Protocollo, con effetti equivalenti o migliorativi.
4. Si intendono ricomprese e coperte dal Protocollo eventuali iniziative già precedentemente intraprese dalle banche e che abbiano caratteristiche analoghe a quelle in esso previste.

Art. 4

Durata

1. Il Protocollo ha durata triennale. Esso rinnova e aggiorna i contenuti e gli impegni già assunti dalle Parti con la sottoscrizione di analogo Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2023. Le Parti possono concordarne il rinnovo, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni anche prima della scadenza, al fine di adeguarne i contenuti rispetto all'evoluzione del quadro normativo e del contesto di riferimento.

Art. 5

Previsione di periodici momenti di confronto tra le Parti

1. Le Parti svolgono attività di aggiornamento periodico sulle iniziative realizzate o da realizzare nell'ambito del Protocollo.

Art. 6

Costi e oneri finanziari

1. Il presente Protocollo non prevede né costi né reciproci oneri finanziari a carico delle Parti. Ciascuna Parte, ognuna per sé, sopporterà eventuali costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 7

Adesione al Protocollo

1. Le banche che intendono aderire al Protocollo dovranno inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC dell'ABI: abi@pec.abi.it. L'ABI provvederà a redigere e aggiornare un elenco degli aderenti dandone opportuna evidenza sul proprio sito istituzionale.

2. Le Parti possono concordare l'eventuale adesione al Protocollo di ulteriori soggetti pubblici o privati che ne condividano gli obiettivi e le finalità.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Ai fini del presente Protocollo, le Parti si inquadrano come Titolari autonomi del trattamento a norma del Regolamento UE 679/2016 cd. GDPR e della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e protezione dei dati e più nello specifico del D.Lgs. 101/2018 che integra e modifica il D.Lgs 196/2003 cd. Codice Privacy.

2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

3. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del Protocollo in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. Sarà onere delle Parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

5. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Protocollo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

6. Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente al fine di assicurare il tempestivo ed efficace riscontro alle richieste formulate dagli interessati nell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le richieste di rettifica o cancellazione dei dati, salvo che il relativo adempimento risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato.

Art. 9

Riservatezza

1. Le Parti garantiscono la massima riservatezza sulle informazioni, sui dati e sulle conoscenze acquisiti in occasione dell'attuazione del presente Protocollo, impegnandosi a non utilizzarli per finalità diverse da quelle ivi previste né a divulgarli a terzi, salvo quanto richiesto dalla normativa vigente o previamente autorizzato per iscritto dall'altra Parte. Tale obbligo permane per tutta la durata del Protocollo e anche successivamente alla sua cessazione. Sono escluse dall'obbligo di riservatezza le informazioni che risultino già di pubblico dominio o che la Parte interessata sia in grado di dimostrare essere tali.

Roma, _____2026

Il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Dott. Antonio Patuelli	La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità On. le Eugenia Maria Roccella
……..	…….